



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 003

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 21 luglio 2008 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO LA MANNA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **VINCENZO LA MANNA** della sanzione della squalifica fino al **21/01/2009**

Procedimento disciplinare a carico di **ORAZIO PAGLIARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Pagliaro è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore, nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società APD Petaso 2001 senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunte la memoria difensiva del deferito del 16/07/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare il necessario tesseramento con la società di appartenenza

P.Q.M.

dichiara il sig. **ORAZIO PAGLIARO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/11/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **CALOGERO RIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Rio è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell' art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore, nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società F.C.D. Raffadali senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare il necessario tesseramento con la società di appartenenza

P.Q.M.

dichiara il sig. **CALOGERO RIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/11/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **JGOR BRIC** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Bric è stato deferito per violazione degli artt. 19, 35 e 38, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver collaborato per società diversa dalla ASD Donatello Calcio, per la quale risultava regolarmente tesserato, nella selezione di giovani calciatori, peraltro, in un periodo in cui era stato sanzionato con la squalifica a tempo determinato, e per aver svolto attività comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi nove;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 03/07/2008.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati risultano ampiamente provati dai riscontri testimoniali resi dai signori Lerussi, Nardone, Zanier e Miatto;
- trattasi di tre illeciti commessi tuttavia nell'ambito di un unico contesto

P.Q.M.

dichiara il sig. **JGOR BRIC** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/01/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **OSVALDO ZOBBI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **OSVALDO ZOBBI** della sanzione della squalifica fino al **30/09/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA CARLOTTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ANDREA CARLOTTI** la sanzione della squalifica fino al **30/09/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **PIETRO MARINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Marino è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e all'art. 35, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, per una parte di campionato, attività di allenatore nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la società ASD Netina Calcio senza regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza.

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIETRO MARINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/10/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO PUTAGGIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Putaggio è stato deferito per violazione dell'art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38 delle NOIF, per aver assunto la conduzione tecnica, nella stagione sportiva 2006 – 2007, della prima squadra della società A.S. Kronion Calcio senza perfezionare il regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini svolte;
- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare il necessario tesseramento con la società di appartenenza.

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO PUTAGGIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/11/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **SECONDO ICETI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Iceti è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35 e 38, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le funzioni di allenatore a favore di due diverse società: la A.S. Urbeveter Calcio, per la quale era regolarmente tesserato, e, seppure occasionalmente e temporaneamente, per la società A.S. Cisco Calcio Roma;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due;
- assunta la memoria difensiva del deferito dello 08/05/2008.

Ritenuto che:

- dalle dichiarazioni rese in sede di indagini non risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio che il deferito abbia svolto attività di allenatore per la AS Cisco Calcio Roma, emergendo, al contrario, che il deferito si è limitato ad accompagnare il figlio agli allenamenti e ad aiutare i tecnici della AS Cisco Calcio Roma a portare i palloni, l'acqua e i birilli al campo;
- ciò non supera la soglia minima di attività per configurarsi con certezza lo svolgimento delle funzioni di allenatore

P.Q.M.

proscioglie il sig. **SECONDO ICETI** dall'addebito disciplinare contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **ENRICO ERRICO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Errico è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver svolto la funzione di allenatore della Società ASD FUTSAL Giuliano, nella stagione sportiva 2007 – 2008, senza formalizzare il regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sette.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente

P.Q.M.

dichiara il sig. **ENRICO ERRICO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/01/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO GIULIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Giuliani è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e agli artt. 63, comma 2, e 38 delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2006-2007, le funzioni di Allenatore della Società S.S. Porchia pur essendo privo di regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 09/07/2008.

Ritenuto che:

- i fatti contestati sono stati ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMO GIULIANI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **07/09/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE MARCO PIROLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Piroli è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 delle NOIF e all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lasciato che la conduzione tecnica della Società C.G. Centro Giovanile Boffalorese, nella stagione sportiva 2007 – 2008, per la quale era regolarmente tesserato, fosse svolta da altro collaboratore non in possesso di idonea qualifica;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati sono stati ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE MARCO PIROLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/10/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO DALL'OLIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ROBERTO DALL'OLIO** della sanzione della squalifica fino al **30/09/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA VENTURA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **NICOLA VENTURA** della sanzione della squalifica fino al **31/10/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO SOLIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Soliani è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lasciato che la conduzione tecnica della Società Inter Club Parma, nella stagione sportiva 2007 – 2008, fosse svolta da altro collaboratore non in possesso di idonea qualifica;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 15/07/2008;
- esaminata l'istanza di rinvio dell'udienza di cui alla memoria difensiva del 15/07/2008 ma, in considerazione anche del fatto che il legale ha manifestato la possibilità a farsi sostituire e comunque dando atto della completezza degli scritti difensivi, non appare necessario il differimento.

Ritenuto che:

- risulta sufficientemente comprovato che il deferito ha fatto svolgere le funzioni di allenatore ad un proprio collaboratore privo dei necessari requisiti;
- risulta documentato e comunque ammesso l'irregolare e tardivo tesseramento

P.Q.M.

dichiara il sig. **STEFANO SOLIANI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **21/11/2008**

Procedimento disciplinare a carico di **BENEDETTO ABISSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Abisso è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 35, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto una condotta oltraggiosa nei confronti di un arbitro di gara durante lo svolgimento di una partita di campionato Promozione, Buseto – A.P. Parmonval;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi quattro;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 16/07/2008.

Ritenuto che:

- dagli atti della Procura non risulta, oltre ogni ragionevole dubbio, che sia stato effettivamente il deferito ad offendere l'assistente dell'arbitro;
- a riguardo la versione dell'assistente dell'arbitro risulta puntualmente smentita dalla relazione del Commissario di campo acquisita agli atti;
- che il dubbio risulta avvalorato dalla somiglianza fisica del deferito con il signor Tamaio che il Commissario di campo individuava quale autore materiale dei fatti contestati all'Abisso

P.Q.M.

proscioglie il sig. **BENEDETTO ABISSO** dall'addebito contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **MORENO ZOCCHI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MORENO ZOCCHI** della sanzione della squalifica di giorni **novanta**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO CODAGNONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Codagnone è stato deferito per violazione dell'art. 35, commi 1 e 2, e dell'art. 38, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, direttamente ed in prima persona, attività collegata al trasferimento del calciatore Simone Cavassi ed in particolare diretta a tesserare quest'ultimo per la Società ASD Campanelle (società per la quale risultava tesserato quale allenatore), svincolandosi dalla Società ASD Muglia F. per la quale era al momento tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati sono stati ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **PAOLO CODAGNONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2008**.

Firenze, 21 luglio 2008.

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Azeglio Vicini